

(N. 1768)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 novembre 1956 (V. Stampato n. 2505)

presentato dal Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(MARTINO)

col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(COLOMBO)

col Ministro dell'Industria e del Commercio

(CORTESE)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(MATTARELLA)

**TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 29 NOVEMBRE 1956**

Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1956, n. 1176, concernente l'istituzione di un coefficiente di compensazione all'importazione dalla Francia di grasso di maiale fuso (strutto), qualunque sia la sua consistenza, compreso lo strutto liquido (olio di strutto).

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 27 ottobre 1956, n. 1176, concernente l'istituzione di un coefficiente di compensazione alla importazione dalla Francia di grasso di maiale fuso (strutto), qualunque sia la sua consistenza, compreso lo strutto liquido (olio di strutto).

ALLEGATO.

Decreto-legge 27 ottobre 1956, n. 1176, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 27 ottobre 1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 10 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvate con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di eliminare il grave perturbamento che al mercato nazionale dei grassi deriva dal premio, di cui beneficia lo strutto di origine francese esportato in Italia;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero;

DECRETA :

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla importazione del grasso di maiale fuso (strutto), qualunque sia la sua consistenza, compreso lo strutto liquido (olio di strutto), di origine e provenienza dalla Francia, è dovuto un coefficiente di compensazione di lire 90 per Kg. netto, da riscuotersi dalle Dogane in aggiunta al dazio doganale ed agli altri diritti in vigore per tale prodotto.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1956.

GRONCHI

SEGNİ — ANDREOTTI — MARTINO
— MEDICI — ZOLI — COLOMBO
— CORTESE — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO,